



IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D.M. n. 374 del 24.4.2019, recante termini e modalità per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2019/2022;
- VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3056 dell'1.8.2019, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente, valide per il triennio scolastico 2019/2022;
- VISTA la sentenza del TAR Lazio (sezione terza bis) n. 10907/2018, che accoglie il ricorso collettivo RG 9937/2018 – cui ha aderito anche il sig. Cortese Vincenzo – inteso ad ottenere l'annullamento del bando di cui al Decreto MIUR del 19.06.2018, prot. n. 506, nella parte in cui non consente ai ricorrenti il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, quali docenti depennati in seguito alla mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza, ma già presenti delle GAE;
- VISTA la sentenza del TAR Lazio (sezione terza bis) n. 10902/2018, che accoglie il ricorso collettivo RG 10164/2018 – cui ha aderito anche il sig. Rocca Fernando – inteso ad ottenere l'annullamento del bando di cui al Decreto MIUR del 19.06.2018, prot. n. 506, nella parte in cui non consente ai ricorrenti il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, quali docenti depennati in seguito alla mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza, ma già presenti delle GAE;
- VISTA la sentenza del TAR Lazio (sezione terza bis) n. 10903/2018, che accoglie il ricorso collettivo RG 10112/2018 – cui hanno aderito anche le sig.re Condemi Loredana e Critelli Maria Pia – inteso ad ottenere l'annullamento del bando di cui al Decreto MIUR del 19.06.2018, prot. n. 506, nella parte in cui non consente ai ricorrenti il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, quali docenti depennati in seguito alla mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza, ma già presenti delle GAE;
- VISTA la sentenza del TAR Lazio (sezione terza bis) n. 10905/2018, che accoglie il ricorso collettivo RG 10111/2018 – cui ha aderito anche la sig.ra Scicchitano Rossana – inteso ad ottenere l'annullamento del bando di cui al Decreto MIUR del 19.06.2018, prot. n. 506, nella parte in cui non consente ai ricorrenti il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, quali docenti depennati in seguito alla mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza, ma già presenti delle GAE;
- VISTA la sentenza del TAR Lazio (sezione terza bis) n. 10913/2018, che accoglie il ricorso collettivo RG 9899/2018 – cui ha aderito anche la sig.ra Loria Maria Barbara – inteso ad ottenere l'annullamento del bando di cui al Decreto MIUR del 19.06.2018, prot. n. 506, nella parte in cui non consente ai ricorrenti il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, quali docenti depennati in seguito alla mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza, ma già presenti delle GAE;
- CONSIDERATO CHE, a seguito delle sentenze sopra elencate, sono stati inseriti nelle citate graduatorie provinciali ad esaurimento definitive: per le classi di concorso B003 e B024, il sig. Cortese Vincenzo; per le classi di concorso B011, B014, B017, B020 e B026 il sig. Rocca Fernando; per la classe di concorso A066, la sig.ra Condemi Loredana; per le classi di concorso B003 e B012,

Ambito Territoriale di Crotona

Pec: uspkcr@postacert.istruzione.it; Peo: usp.kr@istruzione.it

Sito internet: www.csa.kr.it

la sig.ra Critelli Maria Pia; per la classe di concorso A066, la sig.ra Scicchitano Rossana; per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, la sig.ra Loria Maria Barbara;

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. 37883 del 21.8.2019, avente ad oggetto: “*Contenzioso seriale concernente l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento (GAE) ex D.M. n. 506/18 – parere su proposizione utile impugnazione-modalità esecutive sentenze TAR Lazio: 10907/18 ... 10913/18... 10902/18... 10905/2018 ... 10903/18...*”, con la quale - conformemente al parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato all'esito della pedissequa richiesta dello stesso M.I.U.R. AOODGPER.37063 del 13/08/2019 – si raccomanda agli Uffici Scolastici Regionali, laddove richiesti di ottemperanza alle prefate pronunce, “*di riscontrare formalmente e negativamente [...] le richieste di esecuzione da parte dei ricorrenti mai prima inseriti in GAE, posto che essi, se non in possesso dello status espressamente individuato dallo stesso Giudice amministrativo di candidati “cancellati” dalle GAE, non possono pretendere di essere re-inseriti in una graduatoria nella quale non sono mai stati iscritti*”. Ciò avuto riguardo all'edotta motivazione “*che la corretta esecuzione del decisum da parte degli Uffici Scolastici competenti sia, appunto, quella di assicurare il doveroso re-ingresso nelle GAE a chi dalle stesse sia stato cancellato (secondo quanto disposto nei relativi provvedimenti di cancellazione dalle GAE, annullati dal TAR unitamente alla previsione del bando)*”, sicché deve ritenersi “*senz'altro ammissibile, oltre che doverosa, la verifica, in sede esecutiva, di tutti i presupposti di fatto perché possa essere data completa esecuzione al giudicato di annullamento statuito dal G.A. nei confronti di tutti i ricorrenti, ciò che consentirà, però, di riscontrare negativamente (e doverosamente) la richiesta di esecuzione che l'eventuale destinatario mai iscritto nelle graduatorie intendesse ottenere per pretendere anche il proprio “reinserimento”, in quanto ciò esorbiterebbe dal giudicato di annullamento, attribuendo una tutela ulteriore rispetto a quella statuita dal TAR*”;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, che i citati signori non avrebbero avuto diritto ad essere inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente, valide per il triennio scolastico 2019/2022, pubblicate con il proprio provvedimento prot. n. 3056 dell'1.8.2019 e che, pertanto, in via di autotutela, occorra procedere alle necessarie correzioni mediante esclusione;

DECRETA

- 1) le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente, valide per il triennio scolastico 2019/2022, pubblicate con il proprio provvedimento prot. n. 3056 dell'1.8.2019, sono rettificata limitatamente alle classi di concorso:
B003, dalla quale vengono esclusi **Cortese Vincenzo e Critelli Maria Pia**;
B024, dalla quale viene escluso **Cortese Vincenzo**;
B011, B014, B017, B020 e B026 dalle quali viene escluso **Rocca Fernando**;
A066, dalla quale vengono esclusi **Condemi Loredana e Scicchitano Rossana**;
B012, dalla quale viene esclusa **Critelli Maria Pia**;
scuola dell'infanzia e scuola primaria, dalle quali viene esclusa **Loria Maria Barbara**;
- 2) Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.M. n. 374/2019, avverso le suddette graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Rita Calvosa

Ambito Territoriale di Crotone

Pec: uspkr@postacert.istruzione.it; Peo: usp.kr@istruzione.it

Sito internet: www.csa.kr.it